

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1992

che modifica, per quanto riguarda i requisiti per la vaccinazione del pollame, l'allegato III della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(92/369/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando che attualmente l'allegato III di detta direttiva prescrive fra l'altro che, negli scambi intracomunitari, il pollame debba essere vaccinato con vaccini conformi alle norme della *Farmacopea europea*;

considerando che, per molti vaccini del pollame attualmente utilizzati negli Stati membri, non si dispone delle relative monografie della *Farmacopea europea*;

considerando che è opportuno modificare il summenzionato allegato III, autorizzando l'uso di vaccini che non

formano oggetto di monografie della *Farmacopea europea*;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

*ALLEGATO**« ALLEGATO III***REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME**

1. In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso.
 2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.»
-